

# COMUNE DI PRATO

Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing

## **Allegato E: Requisiti strutturali igienico sanitari dell'attività di Acconciatore e disposizioni sulla conduzione igienica**

### **Capo I - Requisiti Strutturali**

#### **Art. 1 - Requisiti generali**

1. La superficie complessiva minima dei locali adibiti all'attività di acconciatura è di 20 metri quadrati; questa comprende l'area destinata al pubblico (al lordo degli arredi), con esclusione dei locali o aree destinate a ripostiglio, servizi (bagni, spogliatoio).
2. Gli immobili interessati allo svolgimento dell'attività devono essere dotati di acqua potabile.
3. Gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei liquami devono essere conformi al regolamento edilizio; le fosse biologiche e gli impianti di depurazione delle acque reflue esistenti a cui una nuova attività intende allacciarsi devono essere in grado di sopportare il nuovo carico inquinante. Dovrà essere dichiarato da tecnico abilitato la capacità ricettiva e depurativa di tale impianto, prima dell'immissione in pubblica fognatura.

#### **Articolo 2 - Spazi e locali**

Gli immobili in cui si esercita l'attività di acconciatura si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente allegato, dei seguenti spazi o locali destinati a:

- a) esercizio dell'attività e attesa della clientela
- b) servizio igienico
- c) ripostiglio
- d) spogliatoio

#### **Sezione I - Zona operativa e di attesa**

#### **Articolo 3 - Superfici**

1. Caratteristiche generali.  
Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.
2. Locali di lavoro e attesa.  
Il locale deve disporre di una superficie utile (al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura; asciugatura con casco; rasatura della barba; lavaggio teste, applicazione e messa in posa di tinture e permanenti), ciascuna delle quali dovrà avere una superficie di ingombro adeguata.
3. Nei locali destinati all'attesa della clientela è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti) convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
4. La postazione di lavoro adibita alla preparazione di tinture e permanenti dovrà disporre di un piano di lavoro specifico in zona ben areata naturalmente (finestre) o artificialmente (cappa aspirante con caratteristiche idonee strutturali e di filtraggio per le sostanze chimiche), possibilmente dotata di lavello nelle immediate vicinanze.
5. Ogni locale di lavoro permanente dovrà disporre almeno di una superficie minima come previsto dal vigente Regolamento Edilizio.
6. La zona di attesa può essere inserita in un locale di lavoro permanente a condizione che sia disponibile una superficie, oltre quella operativa, di almeno mq 3, attrezzata con posti a sedere.

## **Articolo 4 - Altezza**

1. Gli ambienti operativi, qualunque sia il numero di addetti che operano nell'esercizio, devono avere altezza libera media non inferiore a 3 metri. Possono essere ammessi, in deroga a quanto stabilito dal regolamento edilizio, altezze non inferiori a 2,70 metri per locali esistenti aventi destinazione d'uso commerciale, artigianale o di servizi.
2. Nel caso di soffitti inclinati l'altezza minima del locale non è inferiore a 2,20 metri.
3. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non è inferiore a 2,40 metri.
4. Almeno i due terzi della superficie del locale destinato a zona operativa e di attesa ha altezza uguale o superiore a 3 metri.
5. I locali di attesa della clientela hanno un'altezza non inferiore a 2,70 metri

## **Articolo 5 - Illuminazione**

1. Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.
2. Nei locali esclusivamente destinati all'attesa, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l'illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norma UNI EN 12464-1).

## **Articolo 6 - Aerazione**

1. Gli ambienti di lavoro e quelli esclusivamente destinati all'attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento Edilizio. Si predilige locali con possibilità di aerazione contrapposta.
2. Nel caso in cui non venga raggiunto il rapporto aerante previsto dal regolamento edilizio, ad integrazione dei parametri in difetto, è consentita l'installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:
  - a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio;
  - b) rispettosi delle norme UNI 10339 e s.m.i.;
  - c) rispettosi della normativa sull'impatto acustico

## **Articolo 7 - Caratteristiche di pareti, pavimenti e arredi**

1. Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 2 metri dal pavimento.
2. I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antisdrucchiolevoli.
3. Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di acconciatore devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.
4. Le postazioni per la rasatura della barba dovranno essere corredate, nel loro complesso, di lavabo con acqua corrente calda e fredda. La rasatura dovrà essere eseguita utilizzando esclusivamente lamette monouso.
5. La postazione per il lavaggio dei capelli dovrà essere costituita da poltrone e lavabi regolabili secondo le esigenze di ciascun cliente. Ogni lavandino dovrà essere munito di idoneo sistema per trattenere i capelli, da mantenere costantemente in piena efficienza.

6. Nell'attività deve essere presente un lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio da collocarsi preferibilmente nel ripostiglio o comunque in locale accessorio. Può essere installato anche in spazi esterni di pertinenza (cortili, terrazzi).

## **Sezione II - Locali accessori**

### **Articolo 8 - Servizi Igienici**

1. **Caratteristiche generali.**  
I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene dei luoghi di lavoro.
2. **Dotazioni funzionali minime.**  
Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda, di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.
3. **Antibagno.**  
Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro, ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.  
Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio, qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.
4. **Altezza.**  
Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a 2,40 metri. L'altezza media dei locali deve comunque garantire il rispetto dei limiti dettati dal regolamento edilizio.
5. **Superficie.**  
Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio, dotati di w.c. e lavabo: 1,50 metri quadrati con larghezza minima di 1 metro. Nel caso in cui il lavabo sia posto nell'antibagno, la superficie del w.c. può avere superficie minima di 1,20 metri quadrati, mentre l'antibagno con lavabo deve avere una superficie minima di 1,50 metri quadrati.
6. **Aerazione.**  
I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, oppure è possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente secondo regolamento edilizio.
7. **Pareti e pavimenti.**  
Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

### **Articolo 9 - Ripostiglio**

1. **Caratteristiche generali.**  
L'esercizio di un acconciatore deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso nell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lavasciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.
2. **Dotazioni funzionali minime.**  
Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi.

3. Altezza.  
Il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a 2,40 metri.
4. Superficie.  
Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di 2 metri quadrati per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.
5. Aerazione.  
Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.  
Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina (che deve avere una luce minima di cm 50 nella parte superiore) l'aerazione può essere di tipo indiretto.
6. Pareti e Pavimenti.  
Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

## **Articolo 10 - Spogliatoio**

1. Caratteristiche generali.  
Un esercizio di acconciatore deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato, mentre oltre i 10 addetti deve essere attrezzato, come spogliatoio, un apposito vano ad uso esclusivo.
2. Armadietti individuali per gli indumenti del personale.  
Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio.  
Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.  
Gli armadietti dovranno avere superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili.  
Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.
3. Superficie spogliatoio.  
Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sull'igiene nei luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi di 1,2 metri quadrati per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio. L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito, purché questo disponga di una superficie libera da arredi di 2 metri quadrati, oltre alla quota necessaria per gli armadietti.
4. Altezza.  
L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a 2,40 metri, L'altezza media dei locali deve comunque garantire il rispetto dei limiti dettati dal regolamento edilizio.
5. Aerazione.  
L'ambiente destinato a spogliatoio (vano o cabina) può essere aerato in modo naturale o meccanico, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio.
6. Pareti.  
Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, per almeno 2 metri di altezza.  
Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a 2 metri, con una luce minima di cm 50 rispetto al soffitto.
7. Pavimenti.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

### **Sezione III - Attività correlate**

#### **Articolo 11 - Cabina Manicure e Pedicure**

1. Caratteristiche generali.

L'attività di manicure e pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccature delle unghie, deve disporre di un vano ad uso lavorativo permanente o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d'estetica, nel caso l'esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).

Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di 2 metri e aperte nella parte superiore in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, con una luce minima di cm 50.

La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina, può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate, ad esclusione dell'applicazione dello smalto cotto che rimane necessario l'uso della cabina.

2. Superficie.

La cabina adibita all'attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di 3 metri quadrati, in aggiunta alle superfici previste per l'attività di acconciatore relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.

3. Altezza.

Il vano o la zona attrezzata con cabina per l'attività di manicure e pedicure devono disporre di un'altezza libera media non inferiore a 3 metri, determinata come per il locale principale.

4. Aerazione ed illuminazione.

L'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per i locali di lavoro permanente. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire d'aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente dall'ambiente in cui è stata montata. Quest'ambiente dovrà garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina.

5. Dotazioni funzionali minime.

Il vano o la cabina devono essere dotati dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda; corredato di distributore di sapone liquido, applicato alla parete e di distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore per i rifiuti solidi, corredato di coperchio con apertura a pedale e costruito in materiale impermeabile e disinfettabile.

6. Pareti.

Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza.

7. Pavimenti.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

#### **Articolo 12 - Esercizio congiunto in uno stesso locale dell'attività di acconciatore e di quella di estetista (eliminato)**

### **Capo II - Conduzione Igienica**

#### **Articolo 12 - Locali, arredi e impianti.**

1. Sui pavimenti e le pareti deve essere eseguita la pulizia spazzando ad umido. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante (ad esempio: candeggina o cloruro di benzalconio).

2. Arredi: rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni anti statici od apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti o prodotti disinfettanti in confezione spray.
3. Impianti di ventilazione forzata (ricambio aria degli ambienti) o di semplice trattamento termico dell'aria a completo ricircolo: deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell'impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell'aria immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella.
4. Impianto per la raccolta e lo scarico delle acque reflue (nere e saponose): deve essere curata la costante efficienza dell'impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l'intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

### **Articolo 13 - Apparecchiature, attrezzature, strumenti e oggetti in genere utilizzati per le prestazioni.**

1. Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere: devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con l'utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo (ad esempio: lame delle tosatrici).
2. Carrelli e poltrone: devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti.
3. Rasoi: devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Il manopolo del rasoio, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere lavato, spazzolato, disinfettato o sterilizzato in rapporto al tipo di materiale costruttivo.
4. Forbici per il taglio dei capelli: dopo ogni prestazione devono essere lavate, spazzolate e disinfettate o sterilizzate (se tale trattamento non altera le lame).
5. Tosatrici: dopo la pulizia meccanica e la lubrificazione di queste apparecchiature, secondo le istruzioni del fabbricante, al termine di ogni prestazione si deve procedere anche a disinfettare le lame del tipo non rimuovibile spruzzando su di esse uno degli appositi prodotti disinfettanti posti in commercio in bombolette spray.
6. Strumenti acuminati o taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico: viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti tali strumenti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e prima di un successivo utilizzo devono essere lavati, spazzolati, disinfettati o sterilizzati in rapporto al tipo di materiale costruttivo. Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.
7. Strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal calore, manipoli o supporti, costruiti con parti in materiale plastico, ecc.): dopo ogni prestazione devono essere sostituiti e prima di un successivo utilizzo, qualora non siano monouso, devono essere lavati, spazzolati e disinfettati.
8. Biancheria: ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90° C o comunque a temperatura dell'acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante, come la candeggina od appositi prodotti per lavatrici.
9. Applicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere: deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso.
10. Prelievo di creme dai contenitori: deve esser eseguito con apposite spatole monouso dai contenitori a bocca larga. In alternativa si consiglia l'uso di contenitori in tubetto da spremere, riducendo in tal modo la contaminazione del prodotto.

11. Matite emostatiche: devono essere monouso.
12. Strumenti acuminati o taglienti, del tipo monouso: devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire, con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale.

#### **Articolo 14 - Sterilizzazione o la disinfezione di strumenti ed oggetti non monouso.**

1. Per le procedure e tecniche di sterilizzazione e disinfezione di strumenti ed oggetti non monouso utilizzati nell'ambito dell'attività di acconciatura si fa riferimento all'allegato B del presente regolamento.
2. Per la sola attività di acconciatura, potrà essere utilizzato il sistema alle sfere di quarzo, anche come modalità esclusiva per la sterilizzazione degli strumenti da lavoro.

#### **Articolo 15 - Procedure da seguire per la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello**

1. Fasi comuni preliminari in entrambi i trattamenti.
  - 1.1 Prima fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni. I capelli presenti su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima dell'immersione.
  - 1.2 Seconda fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.
  - 1.3 Terza fase: Sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli strumenti con salviette monouso.
2. Sterilizzazione: gli strumenti vengono introdotti nella stufa a secco o autoclave e si opera secondo le istruzioni del costruttore dell'apparecchio.

Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino al momento in cui dovranno essere utilizzati per un utente davanti al quale potrà essere aperta la busta che li contiene.

Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello, (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti) avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio.

Quando invece si utilizza un apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo gli strumenti devono essere rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell'impugnatura (manipolo) o utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello. Gli strumenti dovranno poi essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello ed a tal fine potranno essere utilizzati gli espositori con lampade germicide, avendo comunque sempre cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

Anche per questo tipo di apparecchio sterilizzatore si raccomanda di far verificare periodicamente il suo perfetto funzionamento con particolare riferimento alla temperatura raggiunta all'interno della massa costituita dalle sfere di quarzo.
3. Disinfezione ad alto livello. Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante e vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredate di lampade germicide a raggi ultravioletti.

4. Per spazzole, pettini, pennelli e bigodini, in considerazione dei materiali impiegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti ai trattamenti delle tre fasi comuni descritte ai punti 1.1, 1.2, 1.3 del presente articolo, uno dei prodotti disinfettanti apposti, posti in commercio in bombolette spray, riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti.
5. Nell'ambito dell'attività di acconciatore non impiegare mai prodotti disinfettanti/sterilizzanti contenenti come principio attivo la **glutaraldeide**.

## **Articolo 16 - Igiene personale degli operatori**

1. Abbigliamento: durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.
2. Igiene delle mani degli operatori.
  - 2.1 Le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie purché personale.
  - 2.2 Durante il lavoro non devono essere portati anelli. Si raccomanda anche di non portare bracciali e orologi.
  - 2.3 Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette.
  - 2.4 Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle seguenti occasioni:
    - a) all'inizio ed al termine del turno lavorativo;
    - b) dopo l'uso dei servizi igienici;
    - c) dopo aver fumato;
    - d) prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che richiedano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
    - e) dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.
  - 2.5 Le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, non sterili, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
  - 2.6 Si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.

## **Art. 17 - Cassetta Pronto Soccorso**

Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).